



LA VIOLENZA SULLE DONNE SI PUO' FERMARE, ANCHE LA SCUOLA DEVE FARE LA SUA PARTE

Nella Giornata Internazionale contro la violenza alle donne diffusi dai media i dati allarmanti del nostro Paese.

Come ci ricorda la stampa negli articoli dedicati oggi 25 novembre alla celebrazione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, **dal 2000 a oggi sono 2.800 le donne uccise in Italia, 116 nei primi sei mesi del 2016**, quasi sempre (92,5%) per mano di un uomo, quasi sempre (80%) in famiglia, quasi sempre (70%) all'interno di una relazione di coppia.

In questa macabra statistica non sono solo i numeri a far rabbrivire, perché le donne sono accoltellate, strangolate, stuprate, seviziate, bruciate con un carico di violenza che colpisce anche per i modi estremi in cui si manifesta, senza connotazioni sociali, geografiche o culturali perché il compagno laureato uccide con la stessa efferatezza dell'analfabeta, al Sud come al Nord, in situazioni degradate come negli ambienti dell'alta borghesia.

Numeri da progressione geometrica - in controtendenza rispetto all'affermazione della donna nel mondo del lavoro e alle pari opportunità - che ad ogni morte e ad ogni gesto di violenza interrogano il nostro Paese sulle misure da assumere per arginare il fenomeno.

Leggiamo sulla stampa che cominciano a diffondersi in Italia i **Centri di ascolto per uomini maltrattanti**, quasi sempre cresciuti in contesti affettivamente deprivati, con padri violenti di cui inconsciamente replicano il modello, ma leggiamo pure che l'Osservatorio Italiano sui diritti segnala che **nel 63% dei casi gli insulti e i contenuti ingiuriosi presenti sui social sono rivolti alle donne.**

È dunque evidente che per l'affermazione dei diritti delle donne nel nostro Paese c'è ancora un grande lavoro da fare e che occorre farlo **cominciando dalla scuola.**

Gli stereotipi di genere veicolati da modelli educativi sbagliati si consolidano fin dalla prima infanzia, inconsapevolmente riprodotti persino dalle tecniche di accudimento dei neonati messe in atto dalle neo mamme, come ci dice la ricerca psicologica.

La scuola perciò ha un compito educativo fondamentale che è quello di promuovere la conoscenza e il rispetto delle differenze di genere all'interno del più generale obiettivo di sviluppo delle **competenze emotive ed affettive**: una vera e propria alfabetizzazione affettivo-emotiva da sviluppare trasversalmente alle discipline curriculari, che deve diventare parte integrante della formazione delle studentesse e degli studenti lungo tutto il percorso scolastico, dalla scuola dell'infanzia al liceo.

Finora tutti i tentativi di introdurre nei programmi scolastici l'educazione di genere sono stati violentemente osteggiati dal mondo cattolico, preoccupato che i bambini, gli alunni e gli studenti possano essere indottrinati sulla teoria del Gender.

I cosiddetti "obiettivi prioritari" della legge 107/15 enfatizzano "il rispetto delle differenze" ma di fatto nessuna nota MIUR sollecita le scuole ad attivare iniziative di educazione alla differenza di genere.

Le statistiche sulla violenza di genere ci dicono che **non si può più aspettare** e che anche la scuola deve dare il suo contributo affinché le giovani generazioni possano costruire una società più giusta in cui il lavoro, la libertà, la dignità, la vita delle donne vengano rispettati.

Contro la violenza sulle donne Unione Donne Italiane, D.I.R.E. Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, Rete Io Decido hanno indetto **a Roma per domani 26 novembre una manifestazione nazionale** di cui la FLC CGIL ha dato [notizia sul sito](#).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REGIME ASSICURATIVO DEGLI STUDENTI: circolare dell'INAIL

Studenti assicurati durante le attività e nel percorso scuola-soggetto ospitante. Nessuna copertura per il percorso casa-soggetto ospitante.

Accordo di partenariato INAIL – MIUR su corsi formazione in tema di sicurezza

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con la [circolare 44 del 21 novembre 2016](#) fornisce **chiarimenti** in merito ai criteri per la trattazione dei **casì di infortunio** (e ai connessi aspetti contributivi), relativi agli **studenti** impegnati in **percorsi di alternanza scuola lavoro** come ri-definiti dai commi da 33 a 43 della [Legge 107/15](#).

Contesto normativo

In premessa, la circolare ricorda che **gli studenti** delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, **sono assicurati obbligatoriamente** presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se svolgono le seguenti attività

- **esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni** pratiche e di lavoro;
- **attività** di educazione fisica nella scuola secondaria;
- **attività** di scienze motorie e sportive, nonché attività di **alfabetizzazione informatica** e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- **viaggi di integrazione** della preparazione di indirizzo

Resta **escluso** dalla tutela assicurativa l'**infortunio in itinere** occorso nel normale **tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola** presso cui lo studente è iscritto.

La **copertura antinfortunistica** viene attuata

- **per gli studenti delle scuole statali:** mediante la gestione per conto dello Stato. In questo caso per le scuole la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio, ma solo quello di rimborsare all'INAIL gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione
- **studenti delle scuole non statali:** mediante il versamento di un premio speciale unitario

Regime assicurativo degli studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro

In analogia alla normativa generale **gli studenti in alternanza ricevono la copertura assicurativa** per i rischi legati ad attività svolta in "ambienti di lavoro". Per "**ambiente di lavoro**" si intende non solo lo il luogo fisico del soggetto ospitante, ma, anche, "*un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro*".

Gli studenti sono inoltre tutelati anche per gli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il soggetto ospitante, "in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo."

Invece non è prevista la tutela per l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione al soggetto ospitante e viceversa.

Denuncia dell'evento

Lo studente è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli al dirigente scolastico o ad altro soggetto stabilito nella convenzione tra scuola e soggetto ospitante.

Nel **caso** in cui lo **studente dia notizia** dell'infortunio esclusivamente al **sogetto ospitante**, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente.

Ricevuta la comunicazione spetta al dirigente scolastico presentare la denuncia all'INAIL di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Prestazioni

L'INAIL eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro una serie di prestazioni di cui **le più rilevanti** sono indicate nella seguente tabella

Tipologia	Prestazioni
Prestazioni economiche	indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% rendita per menomazioni di grado superiore al 16% assegno per l'assistenza personale continuativa integrazione della rendita rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici.
Prestazioni sanitarie	prime cure ambulatoriali accertamenti medico-legali
Prestazioni protesiche	fornitura di protesi, ortesi e ausili
Prestazioni riabilitative	

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta.

Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 81/2008 agli studenti in alternanza è erogata la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall'art. 37 del medesimo decreto legislativo.

L'INAIL ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

In attuazione di uno specifico **accordo di partenariato sottoscritto tra MIUR e INAIL** i percorsi verranno resi disponibili "in presenza" o in modalità *e-learning*.

Commento

La circolare dell'INAIL, che giunge **con oltre un anno di ritardo** rispetto all'avvio dei percorsi in alternanza così come ridefiniti dalla Legge 107/15, **contribuisce a chiarire finalmente alcuni degli aspetti più controversi** che le scuole hanno dovuto affrontare in totale solitudine.

Particolare attenzione deve essere posta alla tutela degli studenti durante gli spostamenti verso il soggetto ospitante. Come indicato in più occasioni dalla FLC CGIL, è opportuno evitare che gli studenti vadano direttamente dalle proprie abitazioni verso tale soggetto in quanto, non solo non vi è tutela assicurativa, ma, in caso di infortunio, è evidente che le famiglie potrebbero attivare contenziosi contro la scuola. Quindi per le attività "esterne" in alternanza, **è opportuno che i ragazzi si rechino prima a scuola e successivamente si spostino verso il soggetto ospitante.**

La circolare invece **non fornisce indicazioni** sulla tutela relativa alle parti del percorso in alternanza effettuate all'**interno delle scuole** e in caso di **attività svolte all'estero.**

Molto positiva è la notizia dell'accordo di partenariato tra MIUR e INAIL per la realizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordiamo che in questo anno di applicazione della Legge 107/15, si sono susseguite **notizie e denunce di pacchetti formativi forniti a costi**

esorbitanti da singoli professionisti o società di consulenza, di **corsi di formazione realizzati ammassando in un unico ambiente più classi**, ecc. Si spera che l'accordo tra MIUR e INAIL che giunge con un anno di ritardo, possa, finalmente, **mettere ordine sulla materia**, fornendo percorsi di qualità e realmente utili agli studenti e abbattendo o eliminando i costi per le scuole.

A tale proposito ricordiamo che negli **istituti tecnici e professionali**

- la **formazione alla sicurezza** e al benessere nei luoghi di lavoro è una delle **tematiche trasversali** previste dagli ordinamenti
- i contenuti delle **Linee guida del triennio**, che declinano tale tematica, **sono coerenti** con quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e ai successivi accordi tra Stato e Regioni
- **molti docenti**, soprattutto delle materie tecnico scientifiche, **possiedono i requisiti** necessari per insegnare nei corsi per la sicurezza.

È, pertanto, consigliabile che **le attività svolte durante le normali attività curricolari**, con le eventuali curvature, **vengano conteggiate** nell'ambito del monte ore dedicato all'alternanza per la parte di **formazione alla sicurezza di carattere generale**.

Per i **licei**, premesso che gli **responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione**, hanno i requisiti per poter realizzare i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è consigliabile che le scuole in sede di progettazione del **Piano per la formazione** prevedano specifici interventi per far acquisire, almeno ad una parte del personale in servizio, i titoli necessari per poter successivamente realizzare i corsi sulla sicurezza per gli studenti.

PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE